Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 marzo 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Emilia-Romagna

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 25 MARZO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali: 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali »; 13 % « Interventi statali », effettuate il 17 marzo 1980.

(2785)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1980, n. **81.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Le iniziative industriali del settore fibre in corso di realizzazione nei comuni di Ottana, Isili e Lula sono ammesse, ancorché non interamente compiute per effetto di deliberazioni del CIPI, e anche in deroga alle disposizioni delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ai contributi in conto capitale previsti dai concessi pareri di conformità, in misura corrispondente all'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non superiori a lire miliardi 37,6.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati sulla base di dichiarazioni degli istituti finanziatori che certifichino lo stato di avanzamento lavori da essi già riconosciuto ai fini dell'erogazione dei mutui.

I contributi erogati in conto interessi sui finanziamenti già concessi dagli istituti di credito per le iniziative di cui al primo comma sono mantenuti nell'importo massimo di lire miliardi 10, per tutta la durata prevista dai contratti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono mantenute anche in caso di alienazione, in tutto o in parte, dei cespiti oggetto dell'intervento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — LOMBARDINI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. **82.**

Prelevamento di L. 1.347.588.733 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Considerato che sul detto fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, esiste la necessaria disponibilità;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, relativa all'esercizio, in via provvisoria, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza che di cassa, di complessive L. 1.347.588.733 che corrispondentemente si iscrivono al cap. 4572: « Somma da versare al Fondo destinato all'erogazione di provvidenze a favore

del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, ecc.» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, con il quale l'avv. Pierantonio Bertè è stato nominato, quale membro designato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, componente del consiglio di amministrazione dell'ente anzidetto, per la sedicesima esposizione;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. Bertè, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione formulata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'arch. Alberto Cavalli è nominato, quale membro designato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la sedicesima esposizione, in sostituzione dell'avv. Pierantonio Bertè, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 318

(2277)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari), con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1976, 1° luglio 1976 e 19 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale. disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2756)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Sostituzione di due membri della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, concernente le nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, concernente le nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1976, con il quale è stata istituita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, quali componenti della citata commissione, dei dirigenti generali della direzione generale dell'aviazione civile dott. Pietro Papa e dott. Giuseppe Sitajolo, collocati a riposo con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1979;

Decreta:

Il dott. Claudio Lopez, dirigente superiore della direzione generale dell'aviazione civile e l'ing. Domenico Majone, capo del servizio trasporti aerei della direzione generale dell'aviazione civile, sono nominati membri della commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, in sostituzione del dott. Pietro Papa e del dott. Giuseppe Sitajolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 195

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Costituzione dell'ufficio di segreteria della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1979, con il quale è stata istituita presso il Ministero della marina mercantile la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Considerata l'opportunità di organizzare i lavori della predetta consulta, costituendo altresì l'ufficio di segreteria previsto dal decreto presidenziale sopramenzionato;

Decreta:

Art. 1.

Al coordinamento dei lavori della consulta provvede l'on. prof. Gianfranco Merli, membro della consulta stessa.

Art. 2.

Dell'ufficio di segreteria della consulta fanno parte:

1) Lasco dott. Federico;
2) Fornaciari ing. Giorgio;
3) Pantano cap. di vasc. Michele;
4) Murroni Greco dott.ssa Bianca;
5) De Leone dott.ssa Livia;
6) Balla prof. Maurizio.

Preposto al coordinamento dell'ufficio di segreteria è il dott. Federico Lasco; l'ing. Giorgio Fornaciari svolge le funzioni di segretario tecnico della consulta.

Art. 3.

Collaborano con l'ufficio di segreteria, con mansioni di concetto o esecutive:

1) Caligiore Salvatrice;
2) Amato Ettore;
3) Calvanico Aurelia;
4) Salvatori Rossella.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: EVANGELISTI

(2318)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Investiment consulting organization - Fiduciaria S.p.a. », in Torino, con modifica della denominazione sociale. Revoca dell'autorizzazione dall'esercizio di attività fiduciaria e autorizzazione all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale la società « Investiment consulting organization - Fiduciaria S.p.a. », in forma abbreviata « I.C.O. - Fiduciaria S.p.a. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi delle citate norme;

Viste le deliberazioni del 14 novembre 1979 e del 10 dicembre 1979, adottate nelle forme di legge, con le quali l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione in « I.C.O. Revisione di Mottura e Araldi - Società in accomandita semplice » ed ha modificato l'oggetto sociale, dall'esercizio di attività fiduciaria a quello di revisione, nonché la successiva comunicazione-istanza del 13 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 21 marzo 1973 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria, rilasciata alla società « Investiment consulting organization - Fiduciaria S.p.a. », con sede in Torino, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « I.C.O. Revisione di Mottura e Araldi - Società in accomandita semplice » ed all'attività che deve intendersi di revisione anziché fiduciaria.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria accordata con il citato decreto 21 marzo 1973 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione ed alla sola attività di revisione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Fabrizio Bellini & C. », in Milano, all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Fabrizio Bellini & C. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Fabrizio Bellini & C. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2361)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Alfa Intes, in Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali numeri 4408 e 4469 in data 25 maggio 1968 e 12 settembre 1968 la ditta Industria terapeutica Splendore - Officina oftalmica Alfa Intes fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in via delle Puglie, 165, Napoli, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche pomate e colliri;

Vista la lettera in data 22 giugno 1979, con la quale la ditta dichiara che l'officina farmaceutica verrà definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche smantellate e trasferite in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Industria terapeutica Splendore - Officina oftalmica Alfa Intes le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via delle Puglie, 165, concesse con decreti ministeriali numeri 4408 e 4469 in data 25 maggio 1968 e 12 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Trinum S.n.c., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2566 in data 27 agosto 1959 e n. 4483 in data 24 ottobre 1968 la ditta Istituto farmacologico Trinum S.n.c. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Meda (Milano), via Solferino n. 42, rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate e preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: sciroppi, compresse, polveri, supposte, fiale per uso intramuscolare, capsule, confetti e pomate;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1979, con la quale l'ufficio del medico provinciale di Milano comunica che i vigili sanitari provinciali, nel corso di apposito sopralluogo effettuato in data 9 ottobre 1979, hanno accertato che i locali già occupati dall'officina farmaceutica della ditta Trinum, all'indirizzo di via Solferino n. 42, sono vuoti e che il sig. Giossi Oliviero, ex titolare della ditta, ha dichiarato che la stessa dal 22 maggio 1979 è chiusa per fallimento;

Constatato che la ditta in questione non ha provveduto, per il quinquennio 1974-78 al pagamento della tassa annuale di concessione governativa per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, il che costituisce motivo per la revoca d'ufficio, ai sensi dell'art. 25 (secondo comma) del regolamento appro-

vato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, delle autorizzazioni concesse alla ditta Istituto farmacologico Trinum S.n.c.;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate alla ditta Istituto farmacologico Trinum S.n.c., le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Meda (Milano), via Solferino n. 42, concesse con decreti ministeriali n. 2566 in data 27 agosto 1959 e n. 4483 in data 24 ottobre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 18 giugno 1979 e 27 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle Organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Determinazione della competenza territoriale delle circoscrizioni aeroportuali di Cagliari e Pescara.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 688 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1968, concernente la determinazione delle circoscrizioni di aeroporto e successive modifiche;

Viste le leggi n. 306 del 16 luglio 1974 e n. 20 del 2 febbraio 1970 che istituiscono, rispettivamente, le provincie di Oristano e di Isernia;

Visto l'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il parere del consiglio di amministrazione in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 6 giugno 1979,

Ritenuta l'opportunità di inserire la provincia di Oristano nella circoscrizione aeroportuale di Cagliari, nella considerazione che Oristano già rientrava nella sua competenza territoriale prima di essere elevata a provincia;

Ritenuta l'opportunità di inserire la provincia di Isernia nella circoscrizione aeroportuale di Pescara, nella considerazione che Isernia già rientrava nella sua competenza territoriale prima di essere elevata a provincia;

Decreta:

Articolo unico

La competenza territoriale delle circoscrizioni aeroportuali di Cagliari e Pescara è determinata come segue:

Cagliari: provincie di Cagliari, Nuoro e Oristano;

Pescara: provincie di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso e Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: PRETI

(2127)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Napoli a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 2 novembre 1979, con le quali la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Napoli ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 29 ottobre 1979 dalla camera di commercio di Napoli;

Vista la nota del 16 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento e con la C.E.C.A. da parte della suddetta sezione autonoma;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Napoli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Lugo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 27 settembre 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, piazza Baracca, 24, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 26 gennaio 1978 dalla camera di commercio di Ravenna;

Vista la nota del 21 settembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Lugo;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, piazza Baracca, 24, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie e alla sua sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 19 settembre 1979, con la quale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha chiesto per sé e per la propria sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del predetto Istituto;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 21 settembre 1979 dalla camera di commercio di Verona;

Vista la nota del 4 settembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie e della propria sezione autonoma opere pubbliche;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie e la sua sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

(2218) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla sezione di credito fondiario del Banco di Napoli a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 2 novembre 1979, con le quali la sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 29 ottobre 1979. dalla camera di commercio di Napoli;

Vista la nota del 16 ottobre 1979, con la quale la Banda d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento e con la C.E.C.A. da parte della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

(2216) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione al Credito fondiario S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 16 ottobre 1979, con la quale il Credito fondiario - Società per azioni, con sede in Roma, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del predetto Credito fondiario;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 12 ottobre 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 5 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte del Credito fondiario S.p.a.;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

Il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europa del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

(2217) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla Banca popolare di Bergamo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 12 novembre 1979, con la quale la Banca popolare di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto, 8, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata banca;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 24 ottobre 1979 dalla camera di commercio di Bergamo;

Vista la nota del 25 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Banca popolare di Bergamo:

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca popolare di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto, 8, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros, in Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Albatros di Avezzano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros di Avezzano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1979 al 4 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 febbraio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferino Fernanda, in Tarcento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Ferino Fernanda di Tarcento (Udine), ha in corso i lavori di riatto del locale e degli impianti andati distrutti a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferino Fernanda di Tarcento (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2749)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sasso Giuseppe, in Artegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Sasso Giuseppe di Artegna (Udine), ha in corso i lavori di ripristino dei locali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sasso Giuseppe di Artegna (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga al 31 maggio 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angeli Ugo, in Cavazzo Carnico, frazione Cesclans.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Angeli Ugo di Cavazzo Carnico, frazione Cesclans (Udine), ha in corso i lavori di ripristino e di ricostruzione del locale gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 31 maggio 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata limitatamente al 31 maggio 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angeli Ugo di Cavazzo Carnico, frazione Cesclans (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga fino al 30 giugno 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coopca - Soc. coop. a r.l., in Tolmezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Coopca - Soc. coop. a r.l. di Tolmezzo (Udine), ha in corso i lavori di ricostruzione e di ripristino dei locali, andati distrutti a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976 per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 giugno 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata fino al 30 giugno 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coopca - Soc. coop. a r.l. di Tolmezzo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2751)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ronco S.r.l. - Confezioni abbigliamento, con stabilimento in Acqua Lagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Ronco S.r.l. - Confezioni abbigliamento di Acqua Lagna (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ronco S.r.l. - Confezioni abbigliamento di Acqua Lagna (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1980.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 190, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane è stato determinato nella misura del 15,60 per cento;

Ritenuto che, per effetto del rapido mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare il predetto tasso base;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonchè dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 17,50 per cento.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti primari successivamente alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1980
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 46

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni in cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 12 giugno 1979, 3 agosto 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Istituzione del posto doganale di S. Gabriele, dipendente dalla dogana di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di istituire un posto doganale al valico di confine S. Gabriele;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito il posto doganale di S. Gabriele, dipendente dalla dogana di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 citato, compete agli organi dello Stato, la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Marche che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 1°, 8 luglio 1979 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Ancona; del terremoto del 19 settembre 1979 verificatosi in alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno e Macerata e della siccità dell'estate 1979 verificatasi in alcuni comuni della provincia di Macerata;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Ancona - grandinata del 1°, 8 luglio 1979 nel territorio dei comuni di Jesi, Santa Maria Nuova, Polverigi, Agugliano, Ancona, Offagna, Osimo;

Ascoli Piceno - terremoto del 19 settembre 1979 in alcune località del territorio dei comuni di Arquata del Tronto, Montefortino;

Macerata - terremoto del 19 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castel S. Angelo, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Montecavallo, Monte S. Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Poggio S. Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso; siccità dell'estate 1979 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castel S. Angelo, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorino, Pioraco, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Ussita, Visso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Piemonte che segnala il carattere eccezionale delle grandinate dell'8, 24 agosto in provincia di Asti, dell'8, 18, 24 agosto in provincia di Cuneo, del 24 agosto in provincia di Alessandria, del 2, 24 agosto in provincia di Novara e dell'8, 24 agosto in provincia di Torino;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Asti - grandinate dell'8 agosto 1979 nel territorio del comune di San Marzano Oliveto; grandinate del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Grana, Montemagno, Viarigi;

Alessandria - grandinate del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Ottigliano, Vignale, Frassinello, Altavilla, Ottiglio, Villamiroglio;

Cuneo - grandinate dell'8 agosto 1979 nel territorio del comune di Monteo Roero; grandinate del 18 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Lagnasco, Montà, Saluzzo, Savigliano, Fossano e Novello; grandinate del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Castagnito, Castellinaldo, Pezzolo Valle Uzzone;

Novara - grandinate del 2 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Suno, Mezzomerico, Marano Ticino, Agrate, Divignano; grandinate del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Lesa, Massino, Nebbiuno, Novara, Casalbeltrame, Casalvolone, Casalino, San Pietro Mosezzo;

Torino - grandinate dell'8 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Vinovo, La Loggia, Grugliasco, Caluso, Salerano Canavese; grandinate del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Verrua Savoia, Monteu da Po e Lauriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Liguria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Liguria che segnala il carattere eccezionale del nubifragio che ha colpito la parte orientale della provincia di Genova; della grandinata che si è abbattuta il giorno 15 ottobre 1979 nella zona floricola costiera della provincia di Imperia e della tromba d'aria del 16 ottobre 1979 che si è abbattuta sul litorale occidentale del comune di Bordighera (Imperia);

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Genova - nubifragio del 12 ottobre 1979 che ha interessato la parte orientale della provincia;

Imperia - grandinata del 15 ottobre 1979 nella zona floricola costiera della provincia; tromba d'aria del 16 ottobre 1979 nel territorio occidentale del comune di Bordighera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Perugia a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 16 novembre 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 18 maggio 1979 dalla camera di commercio di Perugia;

Vista la nota del 30 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Perugia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno e stabilimenti in Pallanzeno e Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1979 al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Abilitazione alla S.p.a. Transider a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 2 febbraio 1977, con la quale la S.p.a. Transider, con sede in Milano, corso Magenta n. 32, ha chiesto, ai sensi del'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 della predetta società per azioni;

Vista la dichiarazione rilasciata il 21 marzo 1979 dalla camera di commercio di Milano;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La S.p.a. Transider, con sede in Milano, corso Magenta, 32, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Aumento dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio n. 339 e modificata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 e con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 90;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965, registro n. 24, foglio n. 266, modificata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 89;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti di tipo « A », « A1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956; 14 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1979, con il quale fu approvato l'aumento del 19,24 % dei contributi e canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1978;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 24 novembre 1978, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1978 e da avere effetto dal 1° gennaio 1979;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 20 dicembre 1979 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura dell'8,50 % con decorrenza 1° gennaio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1979 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1978, dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati dell'8,50% (otto e cinquanta per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A » - « B » e « A1 » - « C » le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA « A1 » - « C »

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1979.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	457.540
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	897.853
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	932.383
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	820.148
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	189.912
F	Ricevitori RT per onde medie	431.662
G	Ricevitori RT per onde corte	440.266
H	Ricevitori RT di emergenza	120.864
I	Radiogoniometri	336.681
L	Apparati di autoallarme	371.208
M	Manipolatori automatici	17.250
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	155.385
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	224.449

TABELLA « A » - « B »

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « B ») IN VIGORE AL 1° GENNAIO 1979.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di I impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	1.355.397	2.469.094
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.520.896	4.636.030
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.797.171	5.076.344
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.882.040	3.617.318
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	837.399	1.579.866
F	Ricevitori RT per onde medie . .	768.344	1.571.239
G	Ricevitori RT per onde corte . .	811.522	1.648.919
H	Ricevitori RT di emergenza . .	241.721	492.068
I	Radiogoniometri	1.579.866	2.693.558
L	Apparati di autoallarme . . .	932.383	1.761.179
M	Manipolatori automatici . . .	112.211	181.267
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Autorizzazione alla società « Datag - Società internazionale di revisione e fiduciaria a r.l. », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Datag - Società internazionale di revisione e fiduciaria a r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Datag - Società internazionale di revisione e fiduciaria a r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Presentazione da parte delle imprese farmaceutiche di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 161 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerata l'opportunità di rendere più efficace e tempestiva l'attività di controllo sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali al fine di rendere più sicuro l'impiego in terapia dei farmaci, specie quelli di recente introduzione in commercio;

Considerata, pertanto, la necessità di acquisire direttamente dalle imprese farmaceutiche tutte le notizie relative all'impiego clinico delle specialità medicinali di cui detengano l'autorizzazione alla produzione ed al commercio e ciò indipendentemente dalle segnalazioni che possono pervenire al Ministero della sanità dalle autorità sanitarie regionali, dagli istituti o cliniche universitarie o da organismi nazionali, internazionali o di Stati esteri;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di autorizzazioni alla produzione e al commercio di specialità medicinali nazionali od estere hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, per ogni specialità medicinale registrata a proprio nome, un rapporto informativo periodico, secondo le prescrizioni del successivo art. 2.

Art. 2.

Il rapporto di cui al precedente articolo deve essere presentato ogni sei mesi per i primi due anni successivi al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale e ogni dodici mesi per i tre anni seguenti.

Esso deve contenere:

a) l'indicazione del numero delle confezioni prodotte e vendute, nonché del numero presumibile dei pazienti cui la specialità medicinale è stata somministrata;

b) la specificazione della natura e della frequenza degli eventuali effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco, di cui i responsabili dell'impresa siano venuti a conoscenza per diretta comunicazione della classe medica o per il tramite degli informatori scientifici o in qualunque altro modo.

Al rapporto deve essere allegata la documentazione delle sperimentazioni cliniche concernenti la specialità medicinale eventualmente effettuate dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Art. 3.

L'ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto costituisce condizione per il mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale, nei primi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

La mancata o non esatta ottemperanza alle prescrizioni predette sarà, pertanto, valutata ai fini dell'eventuale revoca della registrazione del prodotto, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni acquisite agli atti, sentito il Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 175 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

L'efficacia del presente decreto è limitata alle specialità medicinali registrate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

Il 30 maggio 1978 ha avuto luogo a Bruxelles lo scambio degli strumenti di ratifica da parte degli Stati firmatari e dell'atto di notifica della conclusione da parte del Consiglio delle Comunità europee previsto dall'art. 18, paragrafo 1, del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

Il protocollo, ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo, è entrato in vigore il 1° luglio 1978.

La ratifica italiana è stata effettuata in seguito ad autorizzazione disposta con legge 7 ottobre 1977, n. 757, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 22 ottobre 1977.

(2541)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Goccia di Carnia-Sorgente di Fleons » di Forni Avoltri

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2022, la S.p.a. Fonti di Forni Avoltri, in Forni Avoltri (Udine), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Goccia di Carnia-Sorgente di Fleons », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1776.

(1974)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Idrea - Sorgente Valle della Vecchia » di Transacqua

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1980, n. 2026, la società Fonti di S. Martino S.p.a., in Transacqua (Trento), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Idrea - Sorgente Valle della Vecchia » di cui ai decreti ministeriali 27 maggio 1972, n. 1276 e 14 febbraio 1975, n. 1520.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei nuovi bollini.

(2572)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « Flaminia » di Nocera Umbra, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1980, n. 2027, la S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra (Perugia), è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Flaminia » di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1951, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak ed Anic Eraclene C. 90, della capacità di un litro e di mezzo litro.

(2573)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Carlo Spinone - Fonte Nuova » di Spinone al Lago nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1980, n. 2028, la S.p.a. Fonti San Carlo Spinone, in Spinone al Lago (Bergamo), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale denominata « S. Carlo Spinone - Fonte Nuova » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1910, anche nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro, della capacità di 920 ml.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e relativi bollini.

(2571)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 229, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1979, un concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Considerato che, nella predetta carriera direttiva sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in base al quale, nei concorsi pubblici per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive, un sesto dei posti deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondente della stessa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), di cui un posto va riservato agli impiegati della carriera di concetto dell'azienda medesima, con qualifica di segretario capo o equiparata nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo da L. 2.000, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano, 10 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo, civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 giugno 1980 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, 4, Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcuno avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto, in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengono alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per

merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta da bollo una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà, per l'amministrazione, di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, prima di essere assegnati negli uffici periferici, di cui al comma successivo, dovranno fare i sei mesi di prova presso la direzione generale di Roma.

Espletato il periodo di prova, i vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Genova, Cagliari, Trieste.

Le assegnazioni presso i vari uffici dei candidati che risulteranno vincitori saranno effettuate unicamente sulla base del posto da ciascuno occupato nella graduatoria finale di merito in riferimento alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato, saranno considerati decaduti dalla nomina.

I vincitori, giusta quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1980
Registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 313

PROGRAMMA D'ESAME

1) Diritto civile, diritto amministrativo e diritto costituzionale.
2) Scienza delle finanze ed economia politica.
3) Elementi di diritto e procedura penale.
4) Elementi di procedura civile.
5) Nozioni sulla contabilità di Stato.
6) Nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità stradale ed autostradale.
7) Elementi di diritto pubblico e privato internazionale.
8) Nozioni di statistica teorica ed applicata.

Sono oggetto delle prove scritte le materie di cui ai punti 1) e 2) del programma d'esame.

Sono oggetto del colloquio oltre alle materie relative alle prove scritte, tutte le altre materie indicate nel programma di esame.

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA

. l . . sottoscritt .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . il . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente .,

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . .,

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . verrà assegnata.

Fa presente, infine, ove possibile, di preferire nell'ordine le seguenti sedi (indicarne solo tre, tra quelle previste dal presente bando):

Data, .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . .

(2663)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 2ª edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 14 marzo 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, n. 1652, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980, registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 292, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1982, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 120.

(2718)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 2ª edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 14 marzo 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, n. 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980, registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 314, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1988, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 124.

(2717)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a nove posti di commesso, ruolo carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 15 febbraio 1980 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1979, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 3, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a nove posti di commesso in prova ruolo ispettorato del lavoro indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1976.

(2335)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36, parte seconda, del 21 dicembre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila 1° ottobre 1979, n. 31027, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di sostituto, bandito con ordinanza 18 maggio 1979, n. 019267/17.

(2783)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36, parte seconda, del 21 dicembre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta 14 agosto 1979, n. 194/2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di sostituto, bandito con ordinanza 19 marzo 1979, n. 165.

(2784)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di diciotto ufficiali al XIX corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 232, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di diciotto ufficiali al XIX corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1979, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di diciotto ufficiali al XIX corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

Per i dodici posti riservati agli ufficiali in s.p.e.:

cap. s. a. spe. Bertolino Pier Riccardo, nato l'8 gennaio 1950 . punti 26,405

Per i sei posti riservati ai giovani laureati:

1) s. ten. a. cpl. 1ª nom. Canzano Michele, nato il 29 settembre 1953 punti 49,714

2) s. ten. CC. cpl. cong. Drovandi Diego, nato il 23 marzo 1949 . » 48,800

3) s. ten. s te. m. cpl. 1ª nom. De Marzo Domenico, nato il 15 febbraio 1952 . » 47,783

4) Albano dott. Giovanni, nato il 20 settembre 1951 » 46,387

5) s ten. g. cpl. cong Barbato Francesco, nato il 4 aprile 1951 . » 45,481

6) s. ten. g. cpl. cong. Mancino Vito, nato il 13 ottobre 1949 » 44,039

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

Per i dodici posti riservati agli ufficiali in spe.:

cap. s. a. spe. (R.N.) Bertolino Pier Riccardo punti 26,405

Per i sei posti riservati ai giovani laureati:

1) s. ten. a. cpl. 1ª nom. Canzano Michele punti 49,714

2) s. ten. CC. cpl. cong. Drovandi Diego . . » 48,800

3) s. ten. s. te. m. cpl. 1ª nom. De Marzo Domenico . . . . » 47,783

4) Albano dott. Giovanni . . . . . » 46,387

5) s. ten. g. cpl. cong. Barbato Francesco . » 45,481

6) s. ten. g. cpl. cong. Mancino Vito . . . » 44,039

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1980
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 50

(2187)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 arile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 10 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Recchioni Franco, nato a Grottazzolina il 21 ottobre 1930;
Sardi Alessandro, nato a Milano il 13 febbraio 1921;
Sollazzo Mario, nato a Napoli il 7 aprile 1933.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 10 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Banchero Antonio, nato a Genova il 25 ottobre 1922;
Battaglia Luigi, nato ad Argenta il 17 novembre 1929;
Benedusi Gianfranco, nato a Ferrara il 10 ottobre 1924;
Biffi Alberto, nato a Lodi il 24 gennaio 1932;
Boccia Luigi, nato a Napoli il 5 dicembre 1926;

Bollina Alfredo, nato a Milano il 9 dicembre 1914;
Bonicoli Franco, nato a Livorno il 12 luglio 1933;
Manaresi Carlo, nato a Bologna il 29 giugno 1930;
Mauro Mario, nato a Napoli il 27 settembre 1924;
Mincione Alfredo, nato a Macerata Campania il 7 gennaio 1928;
Mele Filippo, nato a Napoli il 1° gennaio 1930;
Olivetti Luigi Filippo, nato a Venezia l'11 dicembre 1931;
Pagano Gianni, nato a Pietra Ligure il 20 settembre 1934;
Peria Tulumello Giuseppe, nato a Palermo il 26 ottobre 1926;
Picchetta Franco, nato a Savona il 10 novembre 1933;
Repaci Guido, nato a Sinopoli il 20 novembre 1922;
Stringa Gabriele, nato ad Udine il 12 maggio 1924;
Villa Angelo, nato a Lecco il 13 aprile 1931;
Villani Ennio, nato a Bologna il 12 agosto 1929;
Zaghis Rolando, nato a Chions il 1° ottobre 1933;
Salomone Giovanni, nato a Roccadaspide il 20 marzo 1929.

Art. 3.

Il dott. Portulano Vincenzo, nato a Taranto il 24 dicembre 1932 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 3 del precedente decreto del 10 maggio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2393)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 23 novembre 1977, con il quale il dott. Angileri Giacomo, nato a Marsala il 20 marzo 1938, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come frequentatore-assistente volontario, presso l'ospedale di Marsala, successivamente alla data dell'8 maggio 1969;

Vista la sentenza del 15 dicembre 1978, n. 192/79 reg. dec. n. 1016/77 reg. ric. n. 169/78 anno 1977/78 pronunziata dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Angileri Giacomo annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame, dai quali risulta che il dott. Angileri Giacomo ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi);

Decreta:

Il dott. Angileri Giacomo, nato a Marsala il 20 marzo 1938, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977 con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2019)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di pediatria per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1978, con il quale il dott. Castro Massimo, nato a Roma il 20 ottobre 1943, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico interno presso l'Università di Roma;

Vista l'ordinanza pronunziata il 14 giugno 1978, n. 193 reg. ord. n. 939/78 reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzato dal dott. Castro Massimo, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 140 reg. dec. n. 939/78 reg. ric. anno 1979, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Castro Massimo, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi);

Decreta:

Il dott. Castro Massimo, nato a Roma il 20 ottobre 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1978, con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2018)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Francesco D'Alessandro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazzotti, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 13 luglio 1979, in sostituzione del dott. Francesco D'Alessandro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 226

(1719)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Ezio Patrissi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta perché in quella data trovasi in congedo ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gianani, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 5 luglio 1979, in sostituzione del dott. Ezio Patrissi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 139

(1705)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Francesco D'Alessandro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 12 luglio 1979, in sostituzione del dott. Francesco D'Alessandro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 232

(1718)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Ezio Patrissi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta perché in quella data trovasi in congedo ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazzotti, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1979, in sostituzione del dott. Ezio Patrissi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 13

(1703)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Enzo Scozzarella ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Carmelo Ragusa, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 14 settembre 1979, in sostituzione del dott. Enzo Scozzarella, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 329

(1982)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Ezio Patrissi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta perchè in quella data trovasi in congedo ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuro chirurgia che si terrà a Roma il giorno 19 luglio 1979, in sostituzione del dott. Ezio Patrissi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 10

(1702)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che l'ente ospedaliero « Carlo Forlanini » ha comunicato che il prof. Nicola Magno è stato collocato a riposo in data 1° gennaio 1978;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cesare Ravazzoni, primario degli ospedali civili di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 4 settembre 1979, in sostituzione del prof. Nicola Magno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 336

(1983)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Franco Torrielli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Agnello Papa, primario dell'ospedale « Cardinale Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del prof. Franco Torrielli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 335

(2010)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Edoardo Storti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonino Brusca, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 20 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Edoardo Storti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 80

(2005)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giovanni Pacilio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vinicio Carmelo Catania, primario dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Pacilio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 322

(2006)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Sergio Stipa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Renzo Lodi, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Modena, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 14 settembre 1979, in sostituzione del prof. Sergio Stipa, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 330

(1987)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Enzo Allegri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Cianfanelli, primario degli ospedali civili di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 23 novembre 1979, in sostituzione del prof. Enzo Allegri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 133

(1680)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Aldo Leggeri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alberto Marcialis, direttore dell'istituto di chirurgia vascolare dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 23 novembre 1979, in sostituzione del prof. Aldo Leggeri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 132

(1681)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Mario Bottura ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché in quella data trovasi all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Pesce, primario dell'ente ospedaliero « Galliera di Genova », è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 17 luglio 1979, in sostituzione del prof. Mario Bottura, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 177

(1699)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Arnaldo Pansini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Viale, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Sassari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 19 luglio 1979, in sostituzione del prof. Arnaldo Pansini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 11

(1700)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Alfiero Costantini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di studio all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mario Polito, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Ancona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 12 luglio 1979, in sostituzione del prof. Alfiero Costantini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 180

(1717)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Pietro Sarteschi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giancarlo Reda, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 5 luglio 1979, in sostituzione del prof. Piero Sarteschi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 141

(1704)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Luciano Riva ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gabriele Pepe, primario dell'ente ospedaliero di S. Omero è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica che si terrà a Roma il giorno 21 settembre 1979, in sostituzione del prof. Luciano Riva, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 326

(1985)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Carlo Sangiorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per cessazione del servizio presso il Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salvatore Palmieri, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, che si terrà a Roma il giorno 5 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Carlo Sangiorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 341

(1991)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Mario Rosario Michilli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per esigenze di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Maria Assunta Pelosi, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 19 luglio 1979, in sostituzione del dott. Mario Rosario Michilli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 12

(1701)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che la dott.ssa Giacinta Grenga ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta perché in quella data trovasi in congedo ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Bruno Sciotti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 13 luglio 1979, in sostituzione della dott.ssa Giacinta Grenga, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 225

(1720)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di segretario negli uffici giudiziari

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a otto posti di segretario negli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20122/Pr. I.

(1539)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a undici posti di coadiutore dattilografo negli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a undici posti di coadiutore dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20124/Pr. I.

(1540)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore presso gli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova della vincitrice del concorso a due posti di coadiutore presso gli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20125/Pr. I.

(1541)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattordici posti di commesso presso gli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a quattordici posti di commesso presso gli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 11 aprile 1978, n. 20054/Pr. I.

(1542)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario negli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario negli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 18 aprile 1978, n. 20053/Pr. I.

(1543)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di conduttore delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a cinquanta posti di conduttore delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale 8 aprile 1978, numero 18945/Gab. I.

(1544)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di capo gestione presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sessanta posti di capo gestione presso le ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale 8 aprile 1978, n. 18944/Gab. I.

(1545)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di aiuto macchinista presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sessanta posti di aiuto macchinista presso le ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale 15 aprile 1978, n. 20050/Pr. I.

(1546)

PROVINCIA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 9094 del 22 dicembre 1978, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Vista la propria deliberazione n. 4370 del 3 agosto 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Vista la propria deliberazione n. 5018 del 20 agosto 1979, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Viste le proprie deliberazioni n. 6272 e n. 7827, rispettivamente del 24 settembre 1979 e del 26 novembre 1979, concernenti le varianti all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Bressanone-Luson, Aldino, Bronzolo, Glorenza-Sluderno-Tubre e Bolzano II;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Accertato che i signori dott. Thaler Walter, dott. Zelger Anton, dott. Valtiner Hansjorg, dott. Schwienbacher Klaus e dott. Trebo Walter hanno dichiarato di non essere attualmente interessati all'assegnazione di una condotta medica;

Constatato che con l'assegnazione della condotta di Bressanone-Luson si renderà vacante la condotta di Glorenza-Sluderno-Tubre, avendo il dott. Bonell Wolfgang già dichiarato di accettare la condotta stessa e che pertanto si può assegnare al dott. Donà Erich la condotta di Glorenza-Sluderno-Tubre già con il presente provvedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Bonell dott. Wolfgang: condotta consorziale di Bressanone-Luson;
2) Wudy dott.ssa Lydia: condotta comunale di Aldino;
3) Nardin dott. Mario: condotta comunale di Bolzano II;
4) Kaufmann dott. Arnold: condotta comunale di Bronzolo;
5) Donà dott. Erich: condotta consorziale di Glorenza-Sluderno-Tubre.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 5 febbraio 1980

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: SALGHETTI DRIOLI

(1910)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio assunzioni dell'ente in Udine.

(1070/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(1047/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1049/S)

OSPEDALE CIVILE « VILLA D'AGRI » DI MARSICOVETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(1065/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale, aggregato al laboratorio di analisi chimico-cliniche e batteriologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale, aggregato al laboratorio di analisi chimico-cliniche e batteriologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(1048/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo patologo;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(1051/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di aiuto della divisione di geriatria (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di patologia neonatale (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1064/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale (a tempo definito);

cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975. n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1064-bis/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(1066/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(1052/S)

OSPEDALI DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di assistente pneumologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1077/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;

un posto di aiuto neurofisiologo;

un posto di aiuto neurochirurgo;

due posti di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di psicologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(1075/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **63.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

(486)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **64.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio 1979, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

(487)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. **65.**

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 4 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI LOCALI, CONSORZI, COMUNITA' MONTANE

Art. 1.

1. La regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo e in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1979-81, attua un piano di intervento finanziario a sostegno dell'azione degli enti locali e loro consorzi, rivolto al completamento ed alla realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque, nonchè al completamento e alla costruzione di reti di fognatura.

2. L'intervento regionale, in attesa del piano regionale di risanamento delle acque previsto dagli articoli 4 e 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è diretto alla realizzazione di programmi coordinati per l'esecuzione di infrastrutture fognarie nelle aree ad elevato indice di inquinamento.

Art. 2.

1. Il piano regionale di intervento finanziario di cui al precedente art. 1, predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale, prevede la concessione di contributi in capitale ed in annualità; nonchè di eventuali garanzie fidejussorie, a sostegno di:

a) opere riguardanti la raccolta e la depurazione delle acque in territori interessati da iniziative consortili ed in aree urbane con popolazione totale (popolazione residente + popolazione industriale equivalente) superiore a 40.000 unità, calcolata sulla base del paramentro determinante il carico inquinante;

b) opere urgenti di enti locali e loro consorzi, tenuto conto delle seguenti priorità:

1) allacciamenti di reti di fognatura a condotti consortili;

2) completamenti di reti fognarie, compresi gli impianti depurativi, con particolare riferimento alle aree ad alto indice di inquinamento;

3) completamento di programmi già finanziati con precedenti leggi regionali;

4) realizzazione di impianti di fognatura in territori che ne siano sprovvisti.

2. Il piano prevede altresì, per gli ambiti territoriali sprovvisti di organismi consortili ed in particolare per i bacini lacuali, la concessione di contributi in capitale per la costituzione di consorzi, nonchè per la progettazione da parte degli stessi di opere per la raccolta e la depurazione delle acque, nel quadro delle priorità e degli indirizzi regionali in materia.

3. Il piano determina l'accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dell'ammontare complessivo degli stanziamenti disposti per la concessione di contributi in annualità ed in capitale, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da aggiudicazione con offerte in aumento o da revisione dei prezzi contrattuali di opere previste dal piano stesso.

Art. 3.

1. La misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta nel piano di intervento, è la seguente:

a) dieci per cento per le opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, primo comma, relative ad iniziative consortili;

b) trenta per cento per le opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, primo comma, relative ad iniziative consortili in ambiti lacuali.

2 Per le restanti opere la misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta *dal piano di riparto di cui al successivo art.* 7, quarto comma, è la seguente:

a) fino al cinquanta per cento per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, primo comma;

b) fino al cinque per cento del costo dell'iniziativa per la *costituzione dei consorzi di cui al precedente art.* 2, secondo comma.

Art. 4.

1. I contributi in annualità sono concessi per trentacinque anni nella misura costante del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai fini del finanziamento della costruzione e del completamento di opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, primo comma.

2. I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia *prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per* il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi per tutta la durata dell'ammortamento; qualora la durata del mutuo sia inferiore a trentacinque anni le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari ferme restando le scadenze anzidette.

Art. 5.

1. La concessione dei maggiori contributi in applicazione del precedente art. 2, terzo comma, è disposta dalla giunta regionale con riferimento alla maggiore spesa riconosciuta ammissibile secondo la natura, l'entità percentuale e la durata del contributo principale stabilito, rispettivamente, dai piani di cui al precedente art. 2 ed al successivo art. 7, quarto comma.

2. Le relative deliberazioni della giunta regionale sono comunicate tempestivamente al presidente del consiglio regionale.

Art. 6.

1. Il piano di cui al precedente art. 2 individua gli enti destinatari dei contributi in annualità e in capitale relativi alle opere indicate alla lettera *a*), primo comma, dello stesso articolo.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma precedente presentano alla giunta regionale — settore lavori pubblici ed edilizia residenziale — i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto-concorso, il capitolato-programma.

Art. 7.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati alla concessione dei contributi in capitale e in annualità relativi alle opere di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera *b*), nonchè alla concessione di contributi in capitale per le iniziative di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono presentare la relativa domanda alla giunta regionale — settore lavori pubblici ed edilizia residenziale — trasmettendone copia alle province competenti.

2. Le domande relative alla costituzione di nuovi consorzi ed alle spese di progettazione devono essere corredate da una relazione illustrativa che, unitamente alle previsioni di costo, dimostri la priorità e la fattibilità dell'iniziativa proposta nel quadro degli indirizzi regionali.

3. Ferme restando le funzioni di programmazione attribuite agli organismi comprensoriali, le province trasmettono alla giunta regionale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente primo comma, le proposte relative alle opere da ammettere prioritariamente al finanziamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), della presente legge.

4. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare delibera il piano di riparto dei contributi entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di riparto, gli enti interessati alla concessione di contributi di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera *b*), trasmettono alla giunta regionale — settore lavori pubblici ed edilizia residenziale — i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto-concorso, il capitolato-programma.

Art. 8.

1. Decadono dai benefici previsti dalla presente legge:

a) gli enti di cui al precedente art. 6 che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non presentino alla giunta regionale — settore lavori pubblici ed edilizia residenziale — i progetti esecutivi delle opere da finanziare, ovvero, in caso di appalto-concorso, i relativi capitolati-programma;

b) gli enti di cui al precedente art. 7, ultimo comma, che, entro centottanta giorni dalla deliberazione del piano di riparto, non abbiano presentato la documentazione di cui alla precedente lettera *a*).

2. Con l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 7, quarto comma, le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione del comma precedente sono destinate al finanziamento delle opere di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera *b*), non finanziate dal piano di riparto di cui al predetto art. 7, quarto comma.

Art. 9.

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

2. Per i contributi in conto capitale il relativo pagamento è disposto successivamente alla stipulazione del contratto d'appalto.

Titolo II

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 10.

1. I lavori relativi alle opere per le quali siano stati concessi contributi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Nell'eventualità che l'area su cui è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione d'approvazione del progetto esecutivo o d'individuazione dell'area da parte del comune interessato all'insediamento stesso costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

3. Il provvedimento di concessione dei contributi costituisce approvazione della variante.

Art. 11.

1. Gli enti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono iniziare le procedure per l'indizione delle gare di appalto, mediante avviso od invito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente art. 9.

2. Scaduto tale termine, la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo.

3. Per l'impiego delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito di revoca si applica il precedente art. 8, ultimo comma.

Art. 12.

1. I capitolati d'appalto dovranno prevedere un termine di ultimazione dei lavori non superiore a diciotto mesi dalla data di consegna.

2. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma precedente, ivi comprese le sospensioni, la regione non riconosce i maggiori oneri derivanti da revisione prezzi al fine della concessione di contributi aggiuntivi.

Art. 13.

1. Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate, senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, con ammissione di offerte di aumento.

2. Se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

Art. 14.

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

2. Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso il quale l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 15.

1. Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili e la liquidazione dei compensi revisionali è demandata ai dirigenti dei servizi decentrati del genio civile.

Art. 16.

1. Nei limiti dell'importo delle somme a disposizione per gli imprevisti, nonchè del ribasso d'asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del dirigente dei servizi decentrati del genio civile competente, dispone direttamente, a mezzo di perizie suppletive o di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità sempre che non alterino la natura o la designazione dell'opera.

2. Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda altresì con l'impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

Titolo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

1. Al fine di coordinare e qualificare gli interventi previsti dal piano di cui al precedente art. 2, la commissione tecnico-amministrativa regionale, per l'esame dei progetti esecutivi o dei capitolati-programma in caso di appalto-concorso, si avvale della consulenza di un comitato di tre esperti di livello universitario, ai quali il relativo incarico è conferito dalla giunta regionale, in applicazione della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 18.

1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui allo art. 2, primo e secondo comma, della presente legge, è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1979.

2. Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 2, primo comma, è autorizzato per il triennio 1979-81 il limite di impegno di lire 8.000 milioni; è determinata in lire 2.000 milioni la quota annuale per il 1979 del predetto limite di impegno.

4. Le successive quote annuali dei limiti di impegno per i singoli esercizi futuri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. L'onere relativo alle spese autorizzate dai precedenti primo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.5.5.1. «Promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite nuovi previsti provvedimenti legislativi».

6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, in attuazione del piano di cui al precedente art. 1, obbligazioni a carico di esercizi futuri nei limiti delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1979-81 di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21 marzo 1978, n. 34, semprechè l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui e assunta l'obbligazione.

7. All'onere di lire 15.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante contrazione di mutui passivi, ai sensi del quarto comma, dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

8. In conseguenza della determinazione di cui al precedente comma, il disavanzo dell'esercizio relativo al 1979 è incrementato di lire 15.000 milioni.

9. Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26.

10. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'articolo 6, secondo comma della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, e farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui».

11. All'onere di lire 2.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente terzo comma si fa fronte mediante utilizzo di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato della spesa nel bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 19.

1. In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 18, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Stato di previsione dell'entrata*:

La dotazione di competenza e di cassa del cap. 5.1.755: «Mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio» è incrementata di lire 15.000 milioni;

b) *Stato di previsione della spesa*:

Nella parte seconda, ambito quattro, settore cinque, obiettivo cinque, progetto uno «Promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque» sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.4.5.5.1.887: «Contributi in capitale ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque, per la costruzione e completamento diretti di fognature» nonché per la costituzione di consorzi e per la progettazione di opere di raccolta e depurazione delle acque e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 15.000 milioni;

cap. 2.4.5.5.1.888: «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonchè per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature — limite di impegno annualità 1979» e con la dotazione di competenza di cassa di lire 2.000 milioni.

2. Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla concessione delle garanzie fidejussorie prevista dall'art. 2, primo comma, della presente legge, si farà fronte su indicazione al cap. 1.5.1.4.2.545 «Oneri derivanti dalla presentazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 20.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 novembre 1979, prot. n. 21802/12189*).

(488)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 66.

Proroga ed integrazione della fidejussione regionale a favore di concessionari di pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 4 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a prorogare ed a integrare, con proprie deliberazioni, per l'anno 1979 e successivi, la garanzia fidejussoria di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea che abbiano ottenuto anticipazioni da istituti convenzionati con la regione ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8.

In caso di giustificati e gravi motivi la giunta regionale è autorizzata ad accordare su domanda una successiva integrazione della fidejussione già rinnovata ai sensi del precedente primo comma al fine di garantire la regolare prosecuzione degli autoservizi pubblici di linea.

Le garanzie fidejussorie di cui ai commi precedenti possono essere integrate, comprendono il capitale, gli interessi di mora e le spese accessorie e sono concesse con le modalità di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8, a condizione che le aziende interessate abbiano assicurato la regolare effettuazione dei servizi per l'anno 1978 e lo proseguano regolarmente per gli anni successivi.

La giunta regionale comunica alla commissione consiliare competente i provvedimenti di proroga ed integrazioni delle fidejussioni in atto ai sensi del presente articolo.

Il rinnovo annuo della fidejussione per gli anni successivi al 1979 con decorrenza 1° gennaio 1980 avviene per un importo scalare decrescente per 1/4/5 rispetto all'ammontare della fidejussione autorizzata, ivi comprese eventuali integrazioni accordate.

Art. 2.

I contributi sugli interessi nella misura del 4% previsti dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi alle anticipazioni assistite da garanzia fidejussoria regionale ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata, in caso di giustificati motivi, a consentire, con apposita deliberazione, su domanda dell'impresa interessata, che all'istituto di credito mutuante si sostituisca altro istituto di credito, sulla base di apposita convenzione con la regione.

Art. 4.

Le somme eventualmente erogate dalla regione in conseguenza delle garanzie fidejussorie previste dalla presente legge, sono recuperate sui contributi e sulle sovvenzioni di esercizio dovuti dalla regione a favore delle imprese concessionarie.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 1, la somma corrispondente alla quota di 1/5 per la quale la fidejussione non è rinnovata, se non restituita all'istituto di credito entro il 31 dicembre dell'anno precedente, viene compensata direttamente sulle somme dovute dalla regione per contributi e sovvenzioni relativi all'anno successivo fino alla estinzione della fidejussione.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 80 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per gli oneri relativi e spese correnti per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Nel medesimo stato di previsione alla parte 1ª, ambito 4, settore 2, obiettivo 2, progetto 1, è istituito il cap. 1.4.2.2.1.897 « Contributi sugli interessi per anticipazioni contratte da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto e assistite da garanzia fidejussoria regionale » e con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 80 milioni.

Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione al cap. 1.5.1.4.2.545 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative », iscritte nello stato di spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e seguenti ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 novembre 1979, prot. n. 21502/12187*).

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 67.

Contributo all'unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la rilevazione della rete distributiva in Lombardia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 4 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della formazione e revisione dei piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva di cui all'art. 12 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971, la regione Lombardia concede un contributo di lire 200 milioni all'unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la rilevazione della consistenza della rete distributiva in Lombardia.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare con l'unione regionale delle camere di commercio apposita convenzione in cui vengono fissati modalità, contenuti, tempi di esecuzione dell'indagine e di erogazione del contributo, che comunque verrà corrisposto sotto forma di acconti alla verifica dei risultati della rilevazione, nonché l'obbligo per le camere di commercio competenti per territorio, di fornire ai comuni assistenza tecnica per la formazione e la revisione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui al precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.

L'onere come sopra determinato trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981, parte II, progetto 3.6.2.1. « Rilevazione della rete distributiva », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte II dello stato di previsione delle spese, saranno istituiti l'obiettivo 2.3.6.2. « Razionalizzazione della rete distributiva », il progetto 2.3.6.2.1. « Rilevazione della rete distributiva » ed il capitolo 2.3.6.2.1.941 « Contributo all'unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la rilevazione della rete distributiva in Lombardia » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 novembre 1979, prot. n. 22602/12188*).

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 68.

Promozione di progettazioni tecniche riguardanti gli interventi nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 4 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione, nel quadro della attuazione dei programmi di sviluppo, promuove la progettazione esecutiva e studi di fattibilità tecnica ed economica riguardanti specifici interventi o programmi di intervento nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali.

I progetti di cui al presente articolo dovranno rispettare la ripartizione dei compiti tra organi regionali e infraregionali stabilite, nella materia dei trasporti, dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

Gli incarichi per le progettazioni esecutive e studi di fattibilità di cui al precedente art. 1, sono conferiti in conformità alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, con priorità per i progetti 12 e 13 del programma regionale di sviluppo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. II/1029 del 9 marzo 1979, ai sensi della delibera n. 18479 del 26 settembre 1978 e nel quadro di un programma predisposto dalla giunta, d'intesa con la commissione competente, per le altre iniziative di settore previste dal programma regionale di sviluppo.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 1979/81 nella misura di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Le quote di spesa relative agli anni successivi verranno determinate con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 23, primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo per la spesa autorizzata, ai sensi del precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1979/81, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » Progetto 4.2.4.1. « Progettazione tecnica » tabella « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 1.000 milioni a carico del bilancio dell'esercizio 1979 si fa fronte mediante impiego di pari quota del cap. 2.5.2.1.2.670 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9 ».

In conformità con quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, parte II, ambito 4, settore 2, sono istituiti l'obiettivo 2.4.2.4. « Programmi straordinari in materia di trasporti », il progetto 2.4.2.4.1. « Progettazione tecnica » ed il cap. 2.4.2.4.1.837 « Spese in capitale per la progettazione esecutiva e studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *novembre* 1979, *prot. n.* 21502/12182).

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, concernente interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 4 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, modificata dall'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, è aggiunto il seguente punto:

D) Realizzazione di opere e misure di protezione, difesa ambientale di abitati ovvero ripristino ambientale del territorio, ritenute necessarie a seguito dell'ampliamento o della realizzazione di infrastrutture di trasporto ferroviario.

Art. 2.

La denominazione del cap. 2.4.2.2.3.506 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e seguenti in conformità all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, è così modificato:

« Contributi straordinari in capitale ad enti locali e loro consorzi per l'assunzione di pubblici servizi di trasporto extraurbano di persone, per la costituzione e il primo funzionamento di consorzi per la gestione dei servizi medesimi, per la realizzazione di aree di interscambio di interesse regionale, nonché per la realizzazione di opere e misure di protezione, difesa ambientale di abitati o di ripristino ambientale del territorio, indotte da nuove infrastrutture di trasporto ferroviario ».

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 novembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *novembre* 1979, *prot. n.* 21502/12181).

(489)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 70.

Modifica dei contingenti del ruolo speciale transitorio previsto dall'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione all'applicazione delle disposizioni dell'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, al personale in servizio presso il consiglio regionale ed in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 52, i contingenti per qualifica funzionale del ruolo speciale transitorio ivi previsti sono aumentati delle seguenti unità:

qualifica funzionale 2ª: 2;
qualifica funzionale 3ª: 3;
qualifica funzionale 5ª: 2;
qualifica funzionale 6ª: 2.

Le unità di cui al precedente comma sono utilizzate anche agli effetti delle nomine conseguenti al concorso di cui al primo comma del predetto art. 52, ove già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'immissione nella qualifica funzionale seconda vale quanto disposto per la stessa qualifica dell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1979, n. 40, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1979 e successivi con i fondi stanziati al cap. 1.1.2.1.1.916: « Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale immesso nel ruolo speciale transitorio del personale della giunta regionale di cui all'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 » istituito tra le spese obbligatorie con l'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64: « Assestamento del bilancio per l'esercizio 1979 ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - III provvedimento ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *novembre* 1979, *prot. n.* 20202/12686).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. **71**.

Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36: « Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La planimetria di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, delimitante le aree comprese nel Parco dei Colli di Bergamo è sostituita da quella in scala 1:5000 allegata alla presente legge.

Art. 2.

Le lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, sono abrogate e così sostituite:

d) non sono consentiti:

1) l'apertura di nuove cave;

2) la costruzione di recinzioni delle proprietà salvo quelle a siepe, quelle a protezione delle aree di nuova piantagione nonchè quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la concessione di edificare;

3) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

4) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;

5) l'apposizione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

6) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo-agricola;

7) ogni forma di uccellagione, comprese la cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale previste dall'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47;

e) sono subordinati al parere favorevole del consorzio del parco:

1) il rinnovo delle autorizzazioni per le cave in atto;

2) la costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

3) la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti di pubblico servizio, in superficie, aerei o sotterranei, e dei relativi manufatti;

4) gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, nonchè l'inventario dei beni culturali isolati e l'inerente disciplina urbanistica;

5) le costruzioni e/o gli impianti destinati alle attività produttive agricole e ortoflorovivaistiche ed alla residenza connessa;

6) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

sino alla costituzione del consorzio del parco il parere previsto dai precedenti punti 2), 3), 5) e 6) è espresso dal presidente della Regione o dall'assessorato competente se delegato;

il parere si intende favorevole nel caso in cui non venga espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

f) per la tutela della vegetazione, salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e, sino alla costituzione del consorzio del parco, le autorizzazioni in essa previste sono rilasciate dal presidente della Regione o dall'assessore competente se delegato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 novembre 1979, prot. n. 22502/12723*).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. **72**.

Adempimenti finanziari per assicurare continuità alla attività degli enti operanti nel settore agricolo trasferiti alla Regione con il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1979, la giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'attività svolta dall'istituto di incremento ippico, dall'ente utenti motori agricoli, dai consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, soppressi e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Per gli interventi di cui al precedente art. 1, è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 200 milioni. Tale spesa ha carattere di anticipazione sulle somme spettanti alla Regione in base all'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) stato di previsione dell'entrata, titolo VI, cat. 1:

cap. 6.1.838: « Recupero sui fondi assegnati dallo stato ai sensi dell'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle anticipazioni effettuate ai fini di garantire la continuità dell'attività svolta dagli enti disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, operanti nel settore agricolo », con la dotazione finanziaria di lire 200 milioni;

b) stato di previsione della spesa, parte 3, cat. 1:

cap. 3.1.839: « Spese, a titolo di anticipazione, per garantire la continuità dell'attività svolta dagli enti disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, operanti nel settore agricolo », con la dotazione finanziaria di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 novembre 1979, prot. n. 22402/12722*).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. **73.**

Modifica alla tabella « A » allegata alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *E*) della tabella *A* allegata alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, è abrogata e così sostituita:

« *E*) Riserve di caccia L. 8.000 per ettaro, modalità di pagamento su apposito c/cp.

Riserve alpine o sociali L. 800 per ettaro, modalità di pagamento su apposito c/cp ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *novembre* 1979, *prot. n.* 22202/12772).

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **74.**

Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di agevolare l'attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un fondo regionale per la concessione di anticipazioni della durata massima di quattro anni ai comuni e loro consorzi ai fini dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree destinate all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

2. Ai fini del coordinamento della destinazione delle risorse del fondo regionale di cui al comma precedente e di quelle assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Regione approva contestualmente la ripartizione del fondo regionale predetto e il piano di riparto dei fondi statali.

3. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono diretti prioritariamente a favorire l'attuazione del piano di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

1. Il consiglio regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale, la ripartizione per ambiti comprensoriali, tra gli organismi comprensoriali, nonchè i consorzi comprensoriali e le comunità montane nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, del fondo regionale di cui al precedente art. 1, primo comma, e delle risorse statali assegnate alla Regione a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale gli organismi ed enti di cui al comma precedente, sentite le commissioni comprensoriali per la casa previste dall'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11, approvano e trasmettono alla giunta regionale i piani di riparto relativi alle quote del fondo regionale loro attribuite nonchè i piani di riparto relativi alle quote dei fondi statali.

3. Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale, previa verifica della conformità dei piani comprensoriali alle disposizioni della presente legge, ne propone l'approvazione al consiglio regionale, in caso di difformità i piani sono restituiti agli organismi od enti interessati per i necessari adeguamenti.

4. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza, sono tenuti ad impiegare le anticipazioni sul fondo regionale di cui al precedente art. 1 entro sei mesi dalla comunicazione della avvenuta assegnazione.

5. Nei piani di riparto comprensoriali relativi alle quote del fondo regionale loro attribuite, possono essere previste in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità, per non oltre il venti per cento, ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito di decadenza o di rinuncia degli enti beneficiari, nonchè a seguito delle eventuali nuove disponibilità accertate ai sensi del successivo articolo 5.

6. L'approvazione dei piani di riparto relativi al fondo regionale, a norma del precedente terzo comma, costituisce impegno, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio; gli ulteriori impegni relativi all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente quinto comma, vengono assunti d'ufficio dal servizio ragioneria della giunta regionale e le relative somme sono erogate nell'ambito del medesimo piano di riparto comprensoriale cui l'introito si riferisce e con l'osservanza delle priorità ivi previste.

7. Decorso il termine di cui al precedente secondo comma il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva i piani di riparto ivi previsti in sostituzione degli organismi od enti inadempienti.

Art. 3

1. Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, primo comma, nonchè dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti interessati, tenuto conto degli atti regionali e comprensoriali di programmazione in materia, debbono inoltrare agli organismi od enti di cui al primo comma del precedente art. 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste corredate da:

a) la deliberazione dell'organo competente di richiesta o di impegno ad assumere gli obblighi conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda;

b) il programma pluriennale ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di edilizia economica e popolare, nonchè delle previsioni di attuazione dello stesso con l'indicazione degli interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 2, terzo e settimo comma, copia delle istanze prodotte e dei relativi allegati dovrà essere contestualmente trasmessa alla giunta regionale - settore urbanistica e gestione del territorio.

Art. 4.

1. Le anticipazioni sul fondo regionale di cui al precedente art. 1 sono rimborsate alla Regione dagli enti beneficiari entro novanta giorni dalla alienazione delle aree acquistate o dalla costituzione del diritto di superficie su di esse.

2. In ogni caso l'ente beneficiario è tenuto al rimborso della anticipazione negli stessi termini di cui al precedente primo comma, in corrispondenza alla riscossione dell'eventuale provento di mutuo ovvero di contributo in capitale ottenuto ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il finanziamento degli stessi interventi per i quali è stata concessa l'anticipazione medesima.

3. Qualora l'importo dell'anticipazione non sia stato totalmente rimborsato entro il termine del quarto anno, l'ente beneficiario può chiedere alla Regione il rinnovo dell'anticipa-

zione ovvero la cessione delle aree acquisite alla Regione stessa, nei limiti del valore corrispondente al residuo debito, fermi restando i vincoli e le destinazioni di utilizzo del piano di zona; i relativi provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 5.

1. Il fondo di cui al precedente art. 1 è costituito dalle somme stanziate nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 10 ed è annualmente incrementato sino al 31 dicembre 1992, dalle somme corrisposte al rimborso delle anticipazioni da parte degli enti beneficiari come stabilito dal precedente art. 4, primo comma, nonchè dagli interessi maturati sul deposito fruttifero delle disponibilità dello stesso fondo, eventualmente costituito ai sensi del successivo art. 6, ultimo comma, il tutto al netto del rimborso forfettario corrisposto ai sensi del secondo comma, lettera *b*), del predetto art. 6.

Art. 6.

1. La giunta regionale può, mediante convenzione da approvarsi d'intesa con la competente commissione consiliare, dare incarico alla Finlombarda S.p.a. - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, di organizzare in forma unitaria la gestione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 al fine di assicurare la tempestiva ed economica utilizzazione del fondo medesimo.

2. In tale convenzione dovranno essere definite le procedure inerenti alla gestione finanziaria delle disponibilità del fondo ed in particolare:

a) i tempi e le modalità di comunicazione da parte della Finlombarda alla giunta regionale di relazioni periodiche documentate sui movimenti e sulla disponibilità del fondo;

b) il compenso alla società Finlombarda, a titolo di rimborso forfettario degli oneri per la esecuzione di tutte le operazioni organizzative ed esecutive affidatele.

3. Nella stessa convenzione dovranno essere definiti gli interventi finanziari che la Finlombarda si impegna ad effettuare, per le finalità di cui alla presente legge, con risorse diverse da quelle messe a disposizione dalla Regione.

4. Nel caso in cui si provveda alla stipulazione della convenzione di cui al precedente primo comma, le somme stanziate nei bilanci regionali ai sensi del successivo art. 10 per la costituzione del fondo di cui al precedente articolo saranno versate annualmente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio su apposito conto regolato dalla convenzione medesima.

Art. 7.

1. I rimborsi di cui al precedente art. 4, primo comma, sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale e le somme relative sono iscritte, nei modi e forme previsti dalla normativa vigente, in aumento allo stanziamento inerente al fondo regionale di cui al precedente art. 1.

2. Nel caso di gestione convenzionata ai sensi del precedente art. 6, gli interessi maturati sulla disponibilità liquida del conto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale; anche tali somme sono iscritte in aumento allo stanziamento inerente al fondo regionale di cui al precedente art. 1, a norma del comma precedente.

Art. 8.

1. Per gli anni 1979 e 1980 in luogo delle procedure previste dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Entro il 28 febbraio 1980, tenuto conto delle priorità indicate dagli organismi comprensoriali a norma del successivo comma nono, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, sentito il comitato interassessoriale previsto all'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, il piano di riparto del fondo regionale di cui al precedente art. 1.

3. Contestualmente all'approvazione del piano di cui al comma precedente e con l'osservanza delle procedure ivi previste, la giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi statali.

4. I piani di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono approvati sulla base, rispettivamente, delle disponibilità del fondo regionale risultanti al primo gennaio 1980 e dell'ammontare dei fondi statali di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza, sono tenuti ad impiegare le anticipazioni sul fondo regionale entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

6. Nel piano di cui al precedente secondo comma possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità, per non oltre il venti per cento, ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito di rinuncia o decadenza degli enti beneficiari, nonchè a seguito delle eventuali nuove disponibilità accertate ai sensi del precedente art. 5.

7. L'approvazione del piano di riparto del fondo regionale di cui al precedente secondo comma costituisce impegno, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio; gli ulteriori impegni relativi all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente sesto comma, con l'osservanza delle priorità indicate nel piano di riparto, vengono assunti d'ufficio dal servizio ragioneria della giunta regionale.

8. Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, primo comma, nonché dei fondi destinati alla Regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modificazioni, gli enti interessati, tenuto conto degli atti regionali e comprensoriali di programmazione in materia, debbono inoltrare alla giunta regionale, settore urbanistica e gestione del territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative richieste corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*).

9. Copia delle istanze prodotte e dei relativi allegati dovrà essere contestualmente trasmessa agli organismi comprensoriali, e commissioni comprensoriali per la casa di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11, trasmettono alla giunta regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma il parere sulle singole richieste, indicando le priorità in coerenza con gli indirizzi o le scelte della pianificazione territoriale comprensoriale.

10. Trascorso il termine di cui al comma precedente la Regione procede agli adempimenti di propria competenza anche in mancanza dei pareri ivi previsti.

Art. 9.

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) », i contributi in annualità concessi ai sensi della legge regionale 20 giugno 1975, n. 105, nel caso dei mutui assunti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti si intendono limitati alle rate dei mutui scadute al 31 dicembre 1978.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le singole posizioni degli enti beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettua, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978, le relative riduzioni agli impegni precedentemente assunti.

3. Il rimborso dei contributi previsto dall'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 105, deve intendersi riferito esclusivamente ai contributi in conto capitale.

Art. 10.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1979, quale concorso della Regione al fondo di cui al precedente art. 1.

2. Le quote relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. L'onere relativo alla spesa autorizzata ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato dal consiglio regionale il 9 marzo 1979, voce 2.4.6.3.2.: « Interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e acquisizione di aree in connessione con programmi di edilizia abitativa », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

4. Al finanziamento dell'onere relativo all'anno 1979 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti commi, il disavanzo di esercizio relativo all'anno finanziario 1979 è incrementato di lire 3.000 milioni.

6. Per la contrazione dei nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 11.

1. Per effetto di quanto disposto dagli articoli precedenti, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 5.1.755: « Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio » è incrementata di L. 3.000.000.000;

è istituito, per memoria, al titolo quarto, categoria terza, il capitolo di entrata, n. 4.3.954 intitolato « Rimborsi delle anticipazioni al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate alla attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica »;

è istituito, per memoria, al titolo terzo, categoria prima, il capitolo di entrata, n. 3.1.955, intitolato « Interessi maturati sul conto fruttifero relativo al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate alla attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica »;

b) stato di previsione delle spese:

è istituito, nella parte II, ambito 4, settore 6, obiettivo 3, progetto 2, il cap. 2.4.6.3.2.850: « Fondo regionale per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica », e con la dotazione finanziaria di competenza di lire 3.000.000.000.

Art. 12.

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 20 giugno 1975, n. 105, incompatibili con la presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 dicembre 1979

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 dicembre 1979, prot. n. 21802/13094).

(490)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 75.

Modifiche alla legge regionale « Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale » approvata nella seduta del 3 ottobre 1979.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al punto c), secondo comma, dell'art. 2 della legge regionale: « Organi consultivi in materia di opere pubbliche d'interesse regionale » le parole « o igienico-sanitari » sono sostituite dalle parole « , acquedotti, fognature e impianti di depurazione ».

2. Il punto d), secondo comma, dell'art. 2 della legge regionale: « Organi consultivi in materia di opere pubbliche d'interesse regionale » è sostituito dal seguente:

« d) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso di appalto-concorso, relativi ai lavori e nei limiti d'importo previsti dalla precedente lettera c), afferenti ad opere per le quali la normativa vigente prescriva il parere di un organo consultivo statale o regionale, anche se non sia richiesto o non spetti alcun contributo o concorso; ».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 18 dicembre 1979

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 dicembre 1979, prot. n. 21802/13597).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 76.

Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale « Lazzaro Spallanzani ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo regionale

1. Al fine di sostenere l'attività dell'istituto per la fecondazione artificiale « Lazzaro Spallanzani », con sede in Milano, la Regione conferisce allo stesso:

a) un contributo annuale di L. 10.000.000 (diecimilioni) per il funzionamento dell'ente;

b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi al patrimonio zootecnico lombardo da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale.

2. Il contributo di cui alla lettera a) è erogato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Contributi aggiuntivi

1. L'istituto, a mezzo del proprio legale rappresentante, trasmette alla giunta regionale, entro il 15 novembre dell'anno antecedente a quello cui il programma si riferisce, il programma straordinario, unitamente alla richiesta dei contributi necessari per la sua attuazione.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il programma e dispone la concessione dei relativi contributi.

Art. 3.

Relazione sull'attività dell'istituto e rendiconto

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'istituto, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. L'istituto, qualora abbia fruito di contributi aggiuntivi, riferisce anche sullo stato di realizzazione dei programmi e dei risultati conseguiti e presenta un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi aggiuntivi.

3. La relazione ed il rendiconto sono comunicati al consiglio a cura della giunta regionale.

Art. 4.

Partecipazione della Regione

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta non appena l'istituto avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza nel consiglio di amministrazione di due componenti di nomina regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 dicembre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *novembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *dicembre* 1979, *prot. n.* 22402/13963).

(491)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3.

Modificazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46 « Costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 17 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« L'Istituto ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonchè da uno statuto e da un regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modificazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo e approvati dal consiglio regionale ».

Art. 2

L'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 4 - *Organi dell'Istituto.* — Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio direttivo;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 5 - *Il consiglio direttivo.* — Il consiglio direttivo dell'Istituto è nominato con decreto del presidente della Regione ed è composto:

a) dal presidente, che lo presiede, eletto dal consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 62 dello statuto della Regione;

b) da ventinove membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quindici nomi.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Istituto, di sua iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di vacanza della carica di presidente, il consiglio direttivo è convocato da uno dei due vicepresidenti. Può essere altresì convocato dal presidente della Regione.

Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modificazioni, nonchè per l'elezione dei due vicepresidenti e del comitato esecutivo, occorre la maggioranza assoluta.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio direttivo è sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per accertate gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

Gli organi disciolti devono essere ricostituiti nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 6 - *Compiti del consiglio direttivo.* — Il consiglio direttivo:

a) elegge tra i suoi membri, nella prima seduta, due vicepresidenti e gli altri componenti del comitato esecutivo;

b) delibera lo statuto, il regolamento e le loro modificazioni;

c) approva i programmi generali annuali e pluriennali;

d) approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

e) approva la proposta alla Regione circa la dotazione organica del personale, che deve essere tratto dal ruolo unico del personale della Regione;

f) approva, in rapporto alle necessità, le richieste alla Regione per l'assegnazione di personale, per il bando di concorso a copertura di posti eventualmente vacanti nel ruolo unico regionale, per l'istituzione in esso di qualifiche funzionali non previste o per l'aumento dei posti previsti;

g) approva le locazioni, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento, di beni mobili;

h) decide sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;

i) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 7 - *Il presidente e i vicepresidenti.* — Il presidente, eletto nelle forme di cui all'art. 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo; ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e dal comitato esecutivo; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento.

Il presidente designa di volta in volta il vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. In caso di mancata designazione e per motivi d'urgenza provvede il comitato esecutivo, convocato da uno dei vicepresidenti. Il presidente può delegare a ciascuno dei vicepresidenti proprie specifiche funzioni per singoli incarichi ».

Art. 6.

Nella legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è inserito il seguente art. 7-*bis*:

« Art. 7-*bis* - *Il comitato esecutivo.* — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vicepresidenti e da altri otto consiglieri, eletti a norma degli articoli 5, terzo comma e 6, lettera *a*). Il comitato esecutivo dà attuazione alle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delibera su tutte le materie non riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio direttivo stesso.

Il comitato esecutivo può affidare ai singoli suoi componenti compiti di coordinamento settoriale o intersettoriale per l'attuazione dei vari programmi e iniziative.

Incarichi particolari possono essere affidati a membri del consiglio direttivo ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Dei risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori dei conti riferisce, oltre che al consiglio direttivo, alla giunta e al consiglio regionale ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 9 - *Il responsabile dei servizi.* — Il responsabile dei servizi è nominato per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla giunta regionale, su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto.

Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali, del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle attribuzioni assegnategli dalla presente legge, oppure fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti personali adeguati a dette attribuzioni, per incarico conferito, su proposta del consiglio direttivo, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello statuto della Regione.

Al responsabile dei servizi è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il responsabile dei servizi cura il funzionamento dell'Istituto e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo; organizza, in collaborazione con i relativi responsabili, l'attuazione dei programmi d'attività dell'istituto; sovrintende all'attività amministrativa ».

Art. 9.

Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, sono abrogati.

Art. 10.

L'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 13 - *Consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali; commissioni provinciali e del circondario di Rimini, e comunali.* — Per iniziativa del consiglio direttivo è costituita una consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali, con il compito di esprimere orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto.

I criteri di composizione della consulta saranno definiti dallo statuto dell'Istituto, avendo riguardo alla necessità di assicurare rappresentanze alle associazioni regionali degli enti locali, agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alle associazioni e istituzioni culturali di rilievo regionale.

La consulta è istituita con decreto del presidente della Regione ed è presieduta e convocata dal presidente dell'Istituto. Resta in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo che la costituisce.

Sulla base dei criteri che l'Istituto emanerà, le amministrazioni locali potranno promuovere la costituzione di commissioni provinciali e del circondario di Rimini e, per i centri urbani con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comunali, con il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per i programmi d'intervento dell'Istituto relativi al censimento e all'inventario di detti beni nel territorio di competenza.

Nelle commissioni provinciali è assicurata rappresentanza alle comunità montane.

Le commissioni sono istituite con decreto del presidente della Regione, e sono presiedute e convocate, rispettivamente, dagli assessori provinciali o comunali o, per quella del circondario di Rimini, dal componente dell'ufficio di presidenza, competenti per i problemi culturali. Restano in carica per lo stesso periodo delle amministrazioni che le costituiscono ».

Art. 11.

L'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 14 - *Commissioni per le zone storiche di confine.* — Per iniziativa del consiglio direttivo e sulla base di criteri che l'Istituto emanerà, possono essere istituite commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d'intesa con le regioni interessate, con i compiti che di volta in volta verranno determinati per ciascuna.

Le commissioni sono istituite con decreto del presidente della Regione, e sono presiedute e convocate dal presidente dell'Istituto. Restano in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo che le costituisce ».

Art. 12.

L'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è abrogato.

Art. 13.

L'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:

« Art. 18 - *Esecutività delle deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e controllo sulle medesime.* — Copia delle deliberazioni del consiglio direttivo, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della Regione entro otto giorni dalla loro adozione.

Il presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della Regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente commissione consiliare, che può esprimersi in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni divenute esecutive viene trasmessa dal presidente della Regione al presidente del consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti consuntivi, nonchè quelle relative ai programmi generali annuali e pluriennali di attività, diventano esecutive solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse al presidente della Regione entro il primo settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono; quelle concernenti i rendiconti consuntivi, con allegata la relazione del collegio dei revisori, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni del comitato esecutivo che non siano di semplice proposta al consiglio direttivo ».

Art. 14.

Nella legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, viene inserito il seguente art. 18-*bis*:

« Art. 18-*bis*. — Il presidente della Regione può delegare a un membro della giunta regionale le funzioni a lui assegnate dalla presente legge ».

Art. 15.

Norma transitoria

Con l'entrata in vigore della presente legge i membri del consiglio di amministrazione in carica, nominati a norma della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, compongono il consiglio direttivo, che resta in carica fino al compimento del triennio di cui all'art. 5, quarto comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 gennaio 1980

TURCI

(844)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1980, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art 22, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna » ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1980, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82 », fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonchè, in generale, gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazioni di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 gennaio 1980

TURCI

(845)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. 6.

Soppressione del Consorzio di bonifica del Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento delle loro funzioni alla provincia di Perugia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale procede allo scioglimento del:

a) Consorzio di bonifica del Trasimeno, istituito con decreto della deputazione provinciale dell'Umbria del 3 aprile 1888 e riconosciuto come consorzio di bonifica integrale dall'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) Consorzio Fossi, istituito con decreto della prefettura di Perugia del 27 maggio 1900, n. 9172, con le modifiche approvate dalla giunta regionale dell'Umbria con deliberazione numero 3671 dell'11 settembre 1975.

Lo scioglimento è deliberato sentito il consorzio interessato, il quale deve esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si deve ritenere positivo.

Dalla data di esecutività della delibera di cui al precedente comma la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi secondo quanto disposto al successivo art. 2.

Art. 2.

Il personale in servizio con rapporto di pubblico impiego o comunque a tempo indeterminato alla data del 30 dicembre 1978 e trasferito alla Regione.

Art. 3.

In attesa della legge di riforma delle autonomie locali, le funzioni già esercitate dagli enti soppressi sono delegate alla provincia di Perugia, che le eserciterà d'intesa con gli enti locali interessati.

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla giunta regionale alla quale la provincia delegata deve presentare il rendiconto.

Art. 4.

All'onere per l'espletamento delle funzioni già esercitate dagli enti di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso, con lo stanziamento iscritto al cap. 5010 del bilancio regionale dell'esercizio 1979 e, per gli anni successivi, con lo stanziamento che sarà previsto nello stesso capitolo dei relativi bilanci.

La spesa per il personale trasferito alla Regione a norma del precedente art. 2 sarà imputata al cap. 280 dei bilanci regionali relativi agli esercizi dal 1979 in poi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 dicembre 1979 (atto n. 1436) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. 7.

Deroga per l'anno 1979, ai criteri stabiliti dall'art. 6 della legge regionale n. 39/1975, per la erogazione dei contributi ai consorzi per i beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione dei maggiori interventi necessari nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 i fondi stanziati al cap. 960 del bilancio per l'esercizio 1979 che ammontano a L. 932.000.000 sono ripartiti come segue:

L. 110.000.000 per il piano per il catalogo regionale dei beni ambientali, archeologici, artistici e storici dell'Umbria;

L. 822.000.000 per il piano per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse, ripar-

titi tra i comuni dei 12 comprensori della regione in deroga ai criteri di cui all'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1979, n. 39, nel modo seguente:

Comprensorio n. 1 - Alta Valle del Tevere	L.	68.125.928
Comprensorio n. 2 - Eugubino-Gualdese	»	57.006.358
Comprensorio n. 3 - Perugino	»	131.506.168
Comprensorio n. 4 - Valle Umbra Nord	»	42.922.269
Comprensorio n. 5 - Valle Umbra Sud	»	84.849.656
Comprensorio n. 6 - Trasimeno-Pievese	»	52.334.047
Comprensorio n. 7 - Media Valle del Tevere	»	47.764.000
Comprensorio n. 8 - Spoletino	»	42.538.024
Comprensorio n. 9 - Valnerina	»	82.297.540
Comprensorio n. 10 - Orvietano	»	55.632.511
Comprensorio n. 11 - Amerino-Narnese	»	60.523.499
Comprensorio n. 12 - Ternano	»	96.500.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 dicembre 1979 (atto n. 1441) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1980.

(1436)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 14 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1980, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione con le modalità della relativa proposta di legge presentata al consiglio regionale il 29 novembre 1979, fino a quando il bilancio stesso non sarà approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1980, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di durata dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, e salvo quanto altro disposto dallo art. 7, terzo e quarto comma, della legge 19 maggio 1976, numero 335.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 gennaio 1980

MASSI

(2271)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 2.

Contributi annui costanti a favore degli istituti autonomi per le case popolari per interventi finanziati con prestiti dèl Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari contributi decennali costanti nella misura del 7% annuo della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per maggiori oneri da revisione dei prezzi contrattuali, da aumenti d'asta o da altra causa relativa ad interventi in corso già ammessi a finanziamento pubblico, per l'acquisto o la costruzione di alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85, fino alla concorrenza di 28,6 miliardi di lire finanziati con i prestiti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso anche a fronte di mutui già perfezionati.

La ripartizione e localizzazione dei contributi sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentito il consorzio regionale degli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

I mutui contratti dagli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 1 possono essere garantiti da fidejussione della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ed accessori sino all'importo massimo del 100% qualora l'ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo stesso.

La concessione della garanzia è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

Qualora la Regione abbia dovuto procedere al pagamento in relazione alla garanzia prestata sui mutui contratti dagli istituti autonomi per le case popolari, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto degli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzato nell'esercizio 1979, un limite d'impegno di lire 2 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8366 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore degli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per l'acquisto o la costruzione di alloggi finanziari con i prestiti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa » e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979.

Al predetto onere si fa fronte come segue:

per lire 2 miliardi relativi all'esercizio 1979 con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi

1979/82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 2 miliardi per l'esercizio 1979;

per ulteriori 3 miliardi mediante storno di pari importo del cap. 1953 — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979/82;

per le restanti lire 3 miliardi mediante storno di pari importo del cap. 1954 — « Fondo di riserva per le spese impreviste » — del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 4.

per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al precedente art. 2, è autorizzata per il piano finanziario 1979/82, pe il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 300 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979/82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 300 milioni.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » — del precitato stato di previsione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 3.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, concernente interventi regionali in materia di beni ambienti e culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nella prima parte dell'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, la locuzione « di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni » viene sostituita con la locuzione « di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni ».

Nello stesso art. 25, il disposto di cui alle lettere *a*) e *b*) viene sostituito con il seguente:

« *a*) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'art. 11;

b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'art. 22 ».

Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, così come modificato con i precedenti commi, hanno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1980

COMELLI

(1934)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800830)